



Comune di Novara

Determina Mobilità/0000048 del 09/06/2016

Area / Servizio
Servizio Ambiente e
Mobilità (10.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Ambiente e
Mobilità (10.UdO)
Proponente IC

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. _____ Anno _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Prot. N. _____ del _____

Cat. _____ Classe _____ Art. _____

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTINUITA' DI OBBLIGO DI SERVIZIO A SUN SPA PER IL PERIODO ESTIVO DAL 13/06/2016 AL 11/09/2016

Allegati: SI NO n° _____

IL DIRIGENTE

Richiamata la determina dirigenziale n.82 del 24/12/2015 in cui i contenuti e le premesse si intendono qui integralmente riportati;

Atteso che con il suddetto atto si è proceduto alla continuità di obbligo di servizio a SUN S.p.A. per il periodo dal 1/01/2016 al 12/06/2016;

Atteso altresì che allo stato attuale non si è ancora pervenuti all'aggiudicazione definitiva e all'avvio del servizio da parte dell'aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento ad un unico gestore;

Rilevato altresì che nelle more di quanto sopra permane l'esigenza inderogabile di non interrompere il servizio pubblico di trasporto e dunque la necessità di adottare un nuovo provvedimento di imposizione all'esecuzione del locale in possesso dei mezzi, del personale e dei beni necessari per garantire l'efficacia pianificazione, organizzazione ed esecuzione del servizio medesimo;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere con l'imposizione a SUN S.p.a. dell'obbligo di eseguire in favore del Comune di Novara e della conurbazione il servizio di TPL per il periodo estivo dal 13/06/2016 al 11/09/2016;

Dato atto che qualora si addivenisse ad un'aggiudicazione del Servizio TPL, a seguito della gara indetta dalla Provincia o di procedura concorsuale attivata dalla Regione, prima del 11/09/2016, l'imposizione d'obbligo di cui sopra cesserà di avere efficacia

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

Vista la seguente normativa di settore vigente:

- ✓ D.L.vo n. 422 del 19.11.1997 e smi (art. 18 – comma 2);
- ✓ D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012 (art. 34, commi 20 e 21);
- ✓ L.R. n. 1/2000 e smi (artt. 11 e 22);
- ✓ Regolamento CE n. 1370 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2007 (art. 5, commi 5 e 6);
- ✓ Parere Autorità Garante del Mercato A.S. 1095 del 7.11.2013;

Dato altresì atto che:

- il Programma d'Esercizio per l'espletamento del Servizio di TPL per il periodo dal 13/06/2016 al 11/09/2016 prevede una produzione di Km. **515.182,17**;
- i corrispettivi sono riconosciuti alla Società Sun S.p.A. al 100% dell'inflazione aggiornata pari allo 0,2% per l'anno 2014, al 0,3 per il 2015, nonché al 1,0% per quanto riguarda l'anno 2016;
- i corrispettivo chilometrico rivalutato dell'inflazione programmata è pari a € 2,4828;

Tenuto conto di quanto precedentemente indicato, si intende impegnare per il periodo dal 13/06/2016 al 11/09/2016 l'ammontare di €**1.279.094,29** + Iva 10% per complessivi €**1.407.003,71** IVA incl. del Bilancio 2016 – Codice 10.02.1.03 Capitolo 10021.03.2064 (ex Capitolo 770140/3 - C.d.R. 79);

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva di SUN spa;

Attestato che ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in questione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 107, comma 2, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali

IMPONE

A SUN spa con sede a Novara in Via Generali n. 25, (P.I. 01651850032), e per essa al suo Legale Rappresentante, l'obbligo di svolgere il Servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma su tutto il bacino di utenza della Città di Novara e della sua Conurbazione TPL in base a quanto previsto dal precedente Contratto Rep. 17491 del 18/12/2008, integrato e modificato dagli articoli contenuti nel contratto unilaterale denominato "atto d'obbligo" parte integrale e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

DI RATIFICARE l'atto d'obbligo, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, relativamente al periodo estivo dal 13/06/2016 al 11/09/2016, dando atto che il contratto in essere non dovrà essere pubblicato;

DI IMPEGNARE nell'ambito del servizio di TPL la spesa di € 1.279.94,29 + Iva 10% per complessivi € 1.407.003,71, per il periodo dal 13/06/2016 al 11/09/2016, imputando tale importo a carico del Bilancio 2016 – Codice 10.02.1.03 Capitolo 10021.03.2064 (ex Capitolo 770140/3 - C.d.R. 79);

DISPONE

La notifica dell'atto a SUN spa, con sede a Novara, Via Generali n. 25, (P.I. 01651850032) e per essa al suo legale rappresentante a mezzo PEC.

La trasmissione del presente atto alla Regione Piemonte e ai Comuni della Conurbazione.

COMUNICA

Che contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notificazione.

Il Dirigente del Servizio Mobilità
Responsabile del procedimento
Ing. Marcello Monfrinoli

*CONTRATTO UNILATERALE
DENOMINATO "ATTO D'OBBLIGO"*

Art. 3 -Oggetto del Contratto

Il presente atto d'obbligo ha per oggetto la prosecuzione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi all'utenza di Novara e della sua Conurbazione TPL, già regolato per le annualità dal 2009 al 2012 e 1° semestre 2013 attraverso il Contratto Rep. 17491 del 2008 e soggetto a risoluzione anticipata a far data dallo 01/07/2013 (come da idoneo atto pubblico contraddistinto dal rep. N 17927 dell' 11/12/2014);

Nelle more dell'indizione di gara unica provinciale, o di procedura concorsuale attivata dalla Regione, ed al fine di evitare l'interruzione di pubblico servizio, si prosegue l'esercizio dello stesso tramite regime d'imposizione di obblighi di servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art.5 comma 5 del Regolamento CE 1370/2007;

Il programma di esercizio concernente l'obbligo in essere risulta specificato al successivo art.6;

Sono esclusi:

- i servizi cimiteriali oggetto del Contratto Rep. 17491 del 2008;
- il servizio di noleggio biciclette pubbliche denominato "Novara Bike Sharing"

Art. 4 -Durata del contratto

L'obbligo risulta imposto con decorrenza dal 13/06/2016 al 11/09/2016 fatto salvo che qualora sia divenisse ad una giudicazione del Servizio TPL, a seguito della gara indetta dalla Provincia o di procedura concorsuale attivata dalla Regione, prima del termine dell'imposizione d'obbligo cesserà di avere efficacia.

Art. 5 -Corrispettivi, prezziari e modalità di pagamento

1. L'Ente affidante corrisponde al Gestore, quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e per l'adempimento di tutti gli obblighi e gli impegni assunti nel Contratto, un importo che, per il periodo dal 13/06/2016 al 11/09/2016, è pari a **€ 1.279.094,29** Iva esclusa; tale importo è quantificato in funzione del totale dei chilometri programmati, pari a **515.182,17 km**, valorizzati al corrispettivo chilometrico rivalutato dell'inflazione del 2,4828 +Iva 10% ottenuto come segue:

Descrizione	Importi
Corrispettivo Kilometrico definito nell'ambito del Piano di Risanamento	€/Km 2,446 IVA esclusa
Corrispettivo Kilometrico rivalutato comprensivo dell'inflazione programmata 2014 (0,2%)	€/Km 2,4508 IVA esclusa
Corrispettivo Kilometrico rivalutato comprensivo dell'inflazione programmata 2015 (0,3%)	€/Km 2,4582 IVA esclusa
Corrispettivo Kilometrico rivalutato comprensivo dell'inflazione programmata 2016 (1,0%)	€/Km 2,4828 IVA esclusa
Kilometri programmati per il periodo 13.06.2016 – 11/09/2016	Km 515.182,17
€/Km 2,4828 x Km 515.182,17	€ 1.279.094,29 IVA esclusa
IVA 10%	€ 127.909,42
IMPORTO TOTALE per il periodo 13.06.2016 – 11.09.2016	1.407.003,71

2. Gli eventuali conguagli del corrispettivo complessivamente spettante, nei casi previsti ai successivi articoli 7, 8 e 9, a seguito di modifiche del programma di esercizio, sono calcolati applicando il suddetto valore di 2,4828 €/Km.;
3. Il corrispettivo del TPL previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva (DURC), per un ammontare pari al 95% dell'importo previsto, sarà liquidato mensilmente dall'Ente affidante entro il 10 del mese successivo fatto salvo conguaglio finale o minor periodo di esercizio;
4. Il conguaglio sarà effettuato sul periodo di cui all'art.4, sulla base delle risultanze del controllo effettuato sui dati contenuti nel Rapporto Annuale (art.26 comma 14) .
5. Il corrispettivo non varia in relazione a variazioni d'introiti o di costi aziendali, tali variazioni devono comunque essere comunicate tempestivamente all'Ente affidante secondo quanto previsto all'art.26 e vengono considerate dall'Ente affidante per definire eventuali interventi di riprogrammazione del servizio.
6. Il corrispettivo di cui al comma 1 – lettera a) comprende l'importo regionale riconosciuto sia per i mancati introiti, conseguenti a titoli di gratuità, agevolazioni tariffarie nonché le compensazioni per agevolazioni tariffarie che discendono dal sistema tariffario di cui all' art.13 .

Art. 6 -Programma di esercizio

- 1 Il Gestore si obbliga a esercire i servizi TPL, relativamente a linee, percorsi e frequenze, secondo il programma di esercizio allegato al Contratto di servizio Rep. 17491 del 2008 e secondo le variazioni intervenute nelle annualità 2009-2014 nonché determinate con D.G.C. 71/2013, 115/2013, 191/2013, 170/2014 e le Determine Dirigenziali: n. 53/2013, n. 70/2013, n. 75/2013, n. 88/2013, n. 109/2013, n. 21/2014 integrata dalla n. 37/2014, n. 49/2014 , n.76/2014, n. 91/2014, n. 104/2014, n. 110/2014, n. 21/2015, n. 45/2015 e n. 82/2015.
- 2 Il programma di esercizio sulla base di quanto al comma l determina per il periodo di riferimento una percorrenza complessiva di 515.182,17 km.

- 3 Nel corso della durata del presente atto d'obbligo il programma di esercizio è modificabile in base alle esigenze sopravvenute e concordate tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore.
- 4 A partire dall'attuazione del sistema di Bigliettazione Integrata Piemontese (BIP), qualora, nella vigenza del Contratto, si reputi necessario e/o opportuno coordinare il programma di esercizio con quello della rete extraurbana limitrofa di competenza della Provincia di Novara e con quello del sistema ferroviario, l'Ente affidante si impegna a comunicare al Gestore le modifiche da introdurre al fine di garantire la massima integrazione dei diversi servizi. Eventuali proposte possono essere definite dallo stesso Gestore e sottoposte all'approvazione dell'Ente affidante.
- 5 Il Gestore può sottoscrivere Protocolli d'Intesa con i Comuni della Conurbazione o con altri soggetti, pubblici o privati, relativamente a servizi aggiuntivi, che devono sempre essere sottoposti al preventivo parere favorevole da parte dell'Ente affidante.
- 6 Le modalità per le possibili revisioni del programma di esercizio sono indicate nei successivi Art. 7 e 8.
- 7 Salvo deroghe consentite dalla Legislazione vigente, l'Ente affidante s'impegna a non autorizzare servizi di trasporto che possano risultare in concorrenza con quelli aggiudicati e a definire condizioni di eventuali autorizzazioni dei servizi che escludano a priori possibili situazioni di concorrenzialità.

Art.7 -Modifiche al programma di esercizio su richiesta dell'ente affidante

1. Il programma di esercizio del TPL, nel corso del periodo di vigenza del Contratto unilaterale, è soggetto a modifiche su richiesta del 'Ente affidante nei casi in cui siano ritenute necessarie e opportune ovvero appropriate a esigenze di pubblica utilità, a variazioni dell' assetto viabilistico e a provvedimenti di razionalizzazione della rete nonché in caso di comprovate esigenze di miglioramento della circolazione. Le rimodulazioni, sia in aumento sia in diminuzione, che non superino, in ciascun anno, la variazione percentuale (denominata "franchigia") non comporta la revisione del corrispettivo dovuto. La franchigia è pari all'1% sia in diminuzione che in aumento.
2. Qualora le esigenze di adeguamento del servizio TPL indicate al precedente comma 1, richieste dall'Ente affidante, comportino una rettifica in aumento o in diminuzione delle percorrenze chilometriche, superiore al limite di "franchigia" di cui al comma 1, ma entro un massimo del 10% (sia in positivo che in negativo), il corrispettivo spettante è rideterminato, senza necessità di revisione degli obblighi e impegni del Contratto non direttamente correlati alla modificazione, applicando alla variazione delle percorrenze il corrispettivo unitario chilometrico definito al precedente art. 5.
3. Le modifiche comprendono anche le azioni di riprogrammazione su richiesta dell'Ente affidante, anche in termini d'istituzione, soppressione o modifica di linee e/o fermate, per esigenze di pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi e/o nuove tratte. Al fine

di consentire la riprogrammazione e il monitoraggio dei servizi, il gestore deve effettuare periodici monitoraggi per verificare l'effettiva velocità commerciale netta, nelle diverse condizioni di traffico e di esercizio (feriale di punta, feriale di morbida, festivo) da relazionare all' Ente affidante.

4. Qualora la regolare erogazione del servizio venga limitata da lavori, attività, eventi o manifestazioni posti in essere oppure autorizzati dall'Ente affidante, l'Ente affidante si impegna ad informare il Gestore con almeno sette giorni di preavviso, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al programma di esercizio e la contestuale informazione al pubblico, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo. Lo stesso impegno vale anche nel caso in cui le limitazioni alla regolare erogazione del servizio, derivi: da lavori, attività, eventi e/o manifestazioni posti in essere da altri Enti locali o soggetti pubblici o privati, purché vengano preventivamente posti formalmente a conoscenza del 'Ente affidante.
5. L'onere di informare l'utenza sulle modifiche di cui al presente articolo è a carico del Gestore, che provvede con le medesime modalità di cui all'art.8, comma 1.

Art. 13 -Tariffe e servizi commerciali all'utenza

1. I servizi di TPL di cui al presente contratto unilaterale, compresi i servizi aggiuntivi, si svolgono sulla base dei titoli, delle tariffe e delle relative modalità di applicazione previste dal 'Ente affidante in conformità con l'art.12 della L.R. 12/2000, con il PTS Regionale e con le delibere di adeguamento tariffario emanate dalla Regione.
2. Il sistema tariffario si basa sulla presenza di tariffe ordinarie di corsa semplice conformi alle indicazioni regionali e di una serie di tariffe agevolate (carnet, abbonamenti, ecc.) definite dall'Ente affidante in conformità all'art. 12 c. 3 della L.R. 1/2000 al duplice scopo di sostenere la mobilità debole e di promuovere il TPL come modalità di trasporto ambientale sostenibile. In virtù di tali agevolazioni, il corrispettivo dei servizi minimi TPL, di cui all'art.5 comma 1, è comprensivo di una quota parte a carico dell'Ente affidante.
3. Il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto del presente atto d'obbligo risulta definito nel Piano tariffario in vigore approvato con Deliberazione C.C n. 47 del 27/06/2012 integrata con Deliberazione G.C. n. 219 del 12/07/2012 e con Deliberazione C.C. n.33 del 8/04/2016 per quanto riguarda il servizio di parcheggi d'interscambio;
4. Nel corso della durata del presente contratto, l'Ente affidante può modificare la struttura delle tariffe agevolate sopra riportate, nel senso di:
 - a) prevedere nuove tariffe agevolate o abbassare i valori di alcune tariffe agevolate preesistenti;
 - b) rinunciare ad alcune tariffe agevolate preesistenti oppure alzarne il valore.

Sulla base delle statistiche sui documenti di viaggio venduti distinti per tipologia e tenendo conto dei presumibili incrementi o riduzioni di utenza causati dalla manovra tariffaria, l'Ente affidante procede a una stima preventiva:

- dell'incremento di corrispettivo per il mancato introito nel caso a),
- della riduzione di corrispettivo nel caso b), rispetto all'importo di cui all'art.5 comma 1.

Dopo un periodo compreso fra tre e sei mesi dall'intervento, il Gestore deve procedere a un monitoraggio sull'utenza per determinare l'effettiva variazione d'introito causato dalla manovra tariffaria, in modo che, in accordo con l'Ente affidante, si determini l'eventuale conguaglio, in più o in meno, rispetto al dato preventivato.

5. Al Gestore spettano integralmente i ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio dei servizi TPL.
6. L'Ente affidante s'impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione Piemonte nel periodo di vigenza contrattuale. L'Ente affidante individua le modalità e i termini di applicazione delle tariffe che il Gestore deve osservare nel corso del periodo di validità del presente Contratto di servizio.
7. Coerentemente con quanto previsto dall'Accordo di programma con la Regione e in relazione alla prevista implementazione del sistema di bigliettazione elettronica (BIP), di cui all'art.12 comma 20, l'Ente affidante, nel periodo di vigenza del Contratto, persegue l'obiettivo di attuare l'integrazione tariffaria tra i servizi di Conurbazione e i servizi extraurbani in modo da pervenire a un'unica Comunità tariffaria a livello regionale. Il Gestore deve impegnarsi a collaborare, coordinandosi con l'Ente affidante e nel rispetto della normativa vigente, per il conseguimento di tale obiettivo, anche promuovendo accordi interaziendali d'integrazione delle tariffe e unificazione dei titoli di viaggio.
8. Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, a scopo promozionale o di fidelizzazione dell'utenza, il Gestore, con l'autorizzazione dell'Ente affidante e nel rispetto delle disposizioni regionali richiamate al precedente comma 1, può individuare titoli di viaggio e tariffe ulteriori rispetto a quelli definiti al precedente comma 3, senza che ciò possa comportare alcun onere aggiuntivo o compensativo a carico dell'Ente affidante.
9. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio sono a carico del Gestore, che li realizza secondo quanto previsto nella propria offerta, rispettando le seguenti condizioni minime:
 - a. I titoli di viaggio, da acquistarsi a cura e spese del Gestore, devono essere realizzati nel rispetto di requisiti di anticontraffazione;
 - b. I punti vendita (anche automatizzati) devono essere distribuiti uniformemente sul territorio servito con particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione;
 - c. I punti vendita devono essere in numero non inferiore a 1,61 ogni 1000 abitanti nel Comune di Novara e 0,59 ogni 1000 abitanti in ciascuno degli altri Comuni conurbati (valori dichiarati dal Gestore in sede di offerta), con almeno una rivendita in ogni Comune in grado di vendere (anche in forma automatizzata) il biglietto di corsa semplice anche nei giorni festivi; l'operatività degli stessi è da assicurarsi entro sei mesi dall'attivazione del servizio;

- d. I punti vendita devono essere posizionati in modo tale da massimizzare la percentuale di fermate, con punto vendita distante meno di 200 metri, che deve comunque essere almeno pari al 44,60 %, come dichiarato dal Gestore in sede di offerta;
 - e. Deve essere garantita la vendita a bordo dei titoli di viaggio di corsa semplice, sia comunali che intercomunali sull'intera rete nei giorni feriali e festivi;
10. Il Gestore deve effettuare un frequente controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi con un tasso minimo d'ispezione pari a 1,5 passeggeri controllati ogni 100 trasportati annui e deve informare l'utenza sull'articolazione e sul funzionamento del sistema tariffario mediante la Carta della Mobilità di cui all'art.15, il sito internet aziendale di cui all'art. 16 comma 1 lettera i) e appositi avvisi e prospetti riepilogativi presso le biglietterie, secondo le modalità definite nell'art. 16. Il superamento del tasso di evasione oltre il limite massimo di 6 passeggeri irregolari ogni 100 controllati annui e il mancato rispetto del sopraccitato tasso minimo d'ispezione causano l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 e Allegato 6.
11. Il Gestore deve applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali vigenti

Art .17 -Ulteriori Obblighi del gestore

1. Il Gestore eroga i servizi, oggetto del programma d'esercizio definito contrattualmente, sulla base di percorsi e fermate delle quali l'Ente affidante, nei limiti delle proprie competenze, s'impegna a garantire la sicurezza e l'idoneità. Il Gestore, in caso di modifiche o variazioni dei percorsi e/o delle fermate, deve richiedere, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento dell'idoneità del percorso delle linee nonché dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica, salvo quanto previsto dall'art.9. Le presenti disposizioni valgono sia per i servizi minimi che per i servizi aggiuntivi.
2. Il Gestore deve segnalare all'Ente affidante mensilmente, in forma scritta, le corse programmate non effettuate, elencandole in forma analitica, nonché raggruppate per linea e per singola causale di non effettuazione.
3. Il Gestore deve adempiere agli eventuali obblighi che possano derivare da provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto e deve porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze dell'Autorità Pubblica richieste per l'esercizio.
4. Il Gestore conferma le garanzie e le obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere, nonché ai contratti di somministrazione di beni e servizi in corso alla data di aggiudicazione del servizio, comprendenti:
 - a) contratto per la gestione delle paline e pensiline di fermata;
 - b) contratto per la manutenzione dell'impianto di distribuzione metano;
 - c) contratto per la fornitura gas metano uso autotrazione.

5. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, sia TPL che finalizzati; in particolare deve provvedere:
 - a) a mantenere in perfetto stato le paline, le pensiline e gli espositori degli orari, come indicato in art.11 comma 5;
 - b). ad adottare, nell'espletamento del servizio, i procedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto al servizio;
 - c) ad adottare un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente affidante, di cui all'art.26 e all'Allegato 2, e a trasmettere allo stesso Ente le informazioni secondo le periodicità, gli schemi e gli standard indicati nel medesimo articolo.
6. Il Gestore deve adottare standard informatici compatibili con quelli in uso presso l'Ente affidante, con particolare riguardo al sistema informativo di cui lo stesso si è dotato, e utilizzare i supporti informatici dallo stesso eventualmente predisposti ai fini suddetti.
7. Sono a carico del Gestore gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
8. Il Gestore deve impegnarsi per migliorare progressivamente il rapporto ricavi tariffari/costi operativi del TPL, al netto dei costi d'infrastruttura.
9. Il Gestore deve effettuare periodici monitoraggi per verificare l'effettiva velocità commerciale netta delle linee come già previsto dall' art. 7 comma 3 di cui sopra.

ART. 19 – Garanzie finanziarie

- 1 Il gestore Società Sun S.p.A ha comunicato il recesso irrevocabile dal contratto di servizio stipulato in data 18/12/2008 rep.17491, prima della risoluzione naturale del medesimo.
- 2 E' stata recepita la richiesta di risoluzione consensuale anticipata, con determinazione n. 53 del 28/06/2013, i cui effetti ed efficacia decorrono dallo 01/07/2013 come da atto formale contraddistinti dal Rep. n.17927 del 11/12/2014;
- 3 La cauzione definitiva non ha più motivazione di sussistenza essendo decaduto il presupposto per cui era stata costituita, poiché il contratto di servizio è stato consensualmente rescisso.

Non si richiede la garanzia finanziaria in quanto il presente contratto unilaterale denominato "atto d'obbligo" non è assoggettato all'art. 113 del D.lgs 163/2006 e l'art. 5 prevede la liquidazione del corrispettivo esclusivamente alla fine del periodo determinato dal contratto d'obbligo e sul servizio effettivamente svolto. Inoltre il soggetto affidatario SUN S.p.A. è interamente partecipato dall'Ente affidante privando quindi di significative giustificazioni l'applicazione della garanzia cauzionale e comportando un ulteriore spesa a carico della Società partecipata.

E' parte integrante della determinazione dirigenziale
n. **Mobilità/0000048 del 09/06/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere ...FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 10 giugno 2016

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Ing. Marcello Monfrinoli

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
_____	_____	_____

Riservato al Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell' art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione		
Nessuna Attività		
Nessuna Azione		
Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio
Impegno / Accertamento N.		
Importo già impegnato	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

e rende esecutiva la determinazione.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
